



Roma 20 SET. 2012

*Ministero delle politiche agricole*

*alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA  
DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI  
CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E  
TUTELA DEL CONSUMATORE

EX DG VICO

Prot. Uscita del 20/09/2012

Numero: **0024383**

Classifica:



Alle Strutture di controllo pubbliche e private  
operanti nel settore vitivinicolo  
LORO SEDI

E, p.c.

Alle Regioni e Province Autonome  
LORO SEDI

Ai Direttori degli Uffici periferici dell'ICQRF  
LORO SEDI

Alle Associazioni di categoria ed alle  
Organizzazioni interprofessionali operanti  
nel settore vitivinicolo  
LORO SEDI

**OGGETTO:** attività di controllo ispettivo a carico dei soggetti esportatori di vino sfuso di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 14 giugno 2012, n. 794.

Si fa riferimento alla disposizione normativa in oggetto relativa all'applicazione del sistema di controllo anche ai soggetti esportatori di vini a DO e ad IG commercializzati sfusi verso altri Stati membri dell'UE o paesi terzi ai quali devono essere applicate "... le attività di controllo ed il prospetto tariffario previste per la categoria vinificatore e/o intermediari".

A tal riguardo, al fine di dare seguito alla disposizione normativa, codeste strutture dovranno integrare i sorteggi già eseguiti, o in alternativa eseguirne specifici - secondo le modalità indicate all'art. 6, comma 5, del citato decreto ministeriale e nelle percentuali indicate nelle relative schede di cui agli allegati 2 e 4 al decreto - dei soggetti esportatori di vino sfuso - siano essi anche vinificatori e/o intermediari di vini sfusi -, individuati tramite le indicazioni riportate in seno alla documentazione di trasporto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 8, deve essere inviata alla competente struttura di controllo entro il giorno lavorativo successivo dall'effettuazione delle operazioni.

Per quanto concerne l'applicazione del tariffario, si precisa che dovrà essere considerata, a carico dei quantitativi esportati, la tariffa pertinente la categoria dei vinificatori tranne nel caso in cui il soggetto esportatore operi, per la DO e/o IG in questione, la mera ed esclusiva commercializzazione di vini sfusi; in quest'ultimo caso dovrà applicarsi la tariffa relativa alla categoria dell'intermediario di vini sfusi.

Si precisa, ad ogni buon fine, che ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, codeste strutture, nel corso delle attività di controllo previste a carico dei vinificatori ed intermediari di vino sfuso sorteggiati, dovranno verificare, se del caso, i requisiti quantitativi e gli adempimenti previsti per le eventuali operazioni di esportazione considerando che tali attività concorrono a determinare le percentuali minime di controllo.

Si confida nella puntuale applicazione delle disposizioni fornite e si rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito.

Laura La Torre  
Direttore Generale